

Roma, 22 aprile 2020

**Circolare n. 139/2020**

**Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Dogane – Rinvio 30 giorni pagamento periodico e differito diritti doganali.**

Come è noto, fino al 30 aprile gli operatori della logistica hanno diritto al rinvio di 30 giorni del pagamento periodico e differito dei diritti doganali, previa presentazione di autocertificazione attestante il codice Ateco di appartenenza (articolo 92 c.3 DL n.18/2020).

Ciò stante, si fa presente che la Determinazione ADM prot.n.121878/RU del 21 aprile u.s. con cui si stabilisce che il rinvio del pagamento dei diritti in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio si applica agli operatori che ne facciano richiesta e che dimostrino una diminuzione del fatturato non vale per le imprese di logistica che, come detto, devono presentare solo l'autocertificazione del codice Ateco. Quanto specificato è stato confermato per le vie brevi dall'Agenzia stessa.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [118/2020](#)  
Allegato uno  
D/d*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Prot. 121878/RU

Roma, 21 aprile 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il DPCM del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020 con la quale, considerati l'art. 92, comma 3, del D.L. 18/2020 e l'art. 112, comma 3, del Codice Doganale dell'Unione di cui al Regolamento UE 952/2013 (CDU), è stata applicata alla categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei cd “conti di debito” senza pagamento di interessi e l'irrogazione di sanzioni;

**VISTE** le richieste pervenute all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le quali operatori e Associazioni di categoria chiedono di estendere la proroga di cui al capoverso che precede anche a soggetti diversi dai trasportatori a causa della crisi di liquidità rappresentata dalle aziende italiane a causa dell'emergenza COVID-19 ;

**CONSIDERATO** che il citato art. 112, comma 3 (CDU), consente alle autorità doganali di rinunciare alla garanzia o agli interessi quando ciò provocherebbe gravi difficoltà di ordine economico e sociale al debitore sulla base di una valutazione documentata della situazione del medesimo;

**CONSIDERATO** che all'attualità la Commissione Europea non ha fornito indicazioni per l'applicazione dei benefici di cui al citato art. 112, comma 3, connesse all'emergenza socio-sanitaria COVID-19 ;

**VISTO** i requisiti quantitativi stabiliti dall'art.18 del D.L. 23/2020 per l'applicazione del beneficio della sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

**RITENUTO** di poter applicare in via analogica, in difetto di indicazioni delle Istituzioni unionali, i suddetti requisiti stabiliti dall'art. 18 del D.L. 23/2020 quali parametri per la valutazione della situazione del debitore di cui al citato art. 112, comma 3 del CDU, con particolare riferimento all'applicazione dell'agevolazione di pagamento della proroga di 30 giorni dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data del 8 maggio 2020, senza addebito di interessi;

IL DIRETTORE

**RITENUTO** che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conservi, in ogni caso, la prerogativa di valutare istanze per l’applicazione della proroga di cui al capoverso che precede anche in presenza di parametri diversi, qualora supportate da ulteriori evidenze attestanti la gravità della situazione economica e sociale.

## IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA

### ARTICOLO 1

La proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

- a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
- b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna  
